



# COMUNE DI COLLE UMBERTO

Provincia di Treviso

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 07-03-2024

OGGETTO	TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI S.P.A. IN SOCIETÀ BENEFIT E ADEGUAMENTO MODALITÀ DI INTERVENTO ALLE SEDUTE DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - MODIFICHE VIGENTE STATUTO. - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
---------	---

Oggi **sette** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
COLETTI SEBASTIANO	Presente	Santantonio Rossella	Presente
Covre Alessandra	Presente	Armellin Enrico	Presente
Fadelli Giovanni	Presente	Scotton Oreste	Assente
Amadio Egidio	Assente	Sonego Ida	Presente
Sant Simone	Presente	Baggio Enos	Presente
Dam Nicola	Assente	Rova Fabio	Presente
Pavan Paola	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE Orso Paolo**.

**Armellin Enrico COME SCRUTATORE**

**Sonego Ida COME SCRUTATORE**

**Rova Fabio COME SCRUTATORE**

Constatato legale il numero degli intervenuti, **COLETTI SEBASTIANO** nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI S.P.A. IN SOCIETÀ BENEFIT E ADEGUAMENTO MODALITÀ DI INTERVENTO ALLE SEDUTE DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - MODIFICHE VIGENTE STATUTO. - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
---------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Sindaco** propone una variazione dell'ordine del giorno anticipando il punto 3. Mette in votazione la proposta ed il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

### Premesso che:

- sino al 31.12.2015 il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel c.d. sub-ambito "sinistra Piave" dell'A.T.O. "Veneto Orientale", era gestito da Piave Servizi S.r.l. unitamente alle società operative Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (in sigla S.I.S.P. S.r.l.) di Codognè (TV) e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. (in sigla Sile Piave S.p.A.) di Roncade (TV);
- in data 09.12.2015 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l., come da rogito rep. n. 124821 del Notaio dott. Paolo Mammucari di Mogliano Veneto iscritto, ai fini dell'efficacia *ex lege* della fusione, nel Registro delle Imprese di Treviso in data 31.12.2015;
- da detta data (31.12.2015), pertanto, Piave Servizi S.p.A. (già S.r.l.) è l'unico soggetto erogante il servizio "*in house providing*" nel territorio dei propri 39 Comuni Soci della Province di Treviso e Venezia, tra cui anche il Comune Socio di Colle Umberto, ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti di legge e senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi delle due società incorporate, ivi inclusi i rapporti contrattuali in essere con i Clienti del Servizio Idrico Integrato;
- in particolare il Comune di Colle Umberto detiene attualmente il 2,3428% del capitale sociale di Piave Servizi;
- l'operatività di Piave Servizi si è positivamente consolidata in questi anni, segnalandosi per il notevole grado di efficienza gestionale e di economicità contabile, dando prova di assoluta stabilità finanziaria e di piena sostenibilità generale dell'impianto aziendale, corroborate anche dalla trasformazione della società da S.r.l. a S.p.A., approvata dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 23.09.2019 ed iscritta a tutti gli effetti di legge in data 21.10.2019 nel Registro delle Imprese di Treviso – Belluno, mantenendo invariati tutti gli altri dati societari;
- al contempo la Società ha cercato di sviluppare attività aventi come obiettivo la realizzazione di progetti, iniziative e programmi che oltre ad avere un carattere economico, hanno altresì la peculiarità di soddisfare altri tipi bisogni e necessità coinvolgendo diverse e ulteriori categorie di stakeholder, generando un impatto positivo sia per la Società stessa che per la comunità e il territorio di riferimento;
- in considerazione di tale aspetto e con l'obiettivo di valorizzare il ruolo di tali attività nell'assetto aziendale, nel corso del 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato avvio ad un percorso volto ad approfondire la disciplina delle cd. Società Benefit di cui alla L. n. 208 del 28.12.2015, art. 1, comma 376-384;
- in particolare, la disciplina di riferimento descrivendo la società benefit come una "*società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*", indica gli adempimenti necessari per ottenere tale qualifica, ovvero:

- modifica e integrazione dello statuto sociale con indicazione delle cd. finalità di beneficio comune perseguite;
  - gestione volta al bilanciamento tra l'interesse dei soci (shareholder) e quello di tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder);
  - individuazione e nomina di uno o più responsabili denominato "Responsabile d'impatto";
  - redazione di una relazione annuale inerente alle modalità di perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio d'esercizio;
- il medesimo tema è stato oggetto di approfondimento e discussione anche tra le società consorziate in Viveracqua S.c. a r.l., tanto che, a fronte del diffuso e condiviso interesse nonché della volontà manifestata anche dagli altri Gestori del S.I.I. del Veneto di intraprendere lo stesso percorso, il Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi ha deciso di intraprendere fattivamente il suddetto processo di trasformazione con il supporto di un gruppo di consulenti esterni incaricato da Viveracqua e costituito dal Centro Api Servizi Società Benefit S.r.l. con la collaborazione della società, Mixa Consulting S.r.l, e dello studio di commercialisti, Quadra S.r.l.;
  - a fronte degli approfondimenti svolti e dei vantaggi conseguenti alla trasformazione di Piave Servizi S.p.A. in Società Benefit, tra cui il perseguimento di uno scopo che abbia un impatto positivo non solo per i soci ma anche per gli stakeholder, il vantaggio reputazionale che si traduce nella capacità di attrarre investimenti, nuove risorse e talenti, nonché la garanzia per la governance che vengano perseguiti gli obiettivi e le finalità previste nello statuto, il Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A., nella seduta del 15.11.2023, ha evidenziato l'opportunità di procedere con la trasformazione in Società Benefit e all'adeguamento dello statuto sociale secondo le suddette indicazioni, sviluppando le potenzialità e i caratteri insiti di una parte delle attività aziendali già svolte;
  - in questo senso il Consiglio di Amministrazione della Società ha declinato secondo i seguenti termini le cd. "finalità di beneficio comune":
    1. destinare il valore generato dalla società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio;
    2. promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di conoscenza consapevole e responsabile del valore e dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica;
    3. favorire l'inclusione sociale, agevolando o ampliando l'accesso al servizio idrico integrato; con cui dovrà essere integrato l'art. 4 del vigente statuto relativo all'Oggetto Sociale, ed individuato le altre clausole statutarie oggetto di modifica;
  - in considerazione pertanto della volontà di procedere ad una modifica del vigente statuto, è stato ritenuto opportuno valutare altresì la possibilità di apportare delle ulteriori modifiche statutarie inerenti alle modalità di intervento alle sedute dell'Assemblea dei Soci (art. 19) e del Consiglio di Amministrazione (art. 24);
  - a seguito infatti dell'esperienza imposta nel corso del 2020-2021-2022 a causa della pandemia da Covid-19 che, con la conseguente normativa di carattere emergenziale (D.L. n. 18 del 17.03.2020), ha legittimato - pur in assenza e/o in deroga a eventuali disposizioni specifiche -, per lo svolgimento dei consessi formali degli organi societari e la gestione delle relative attività, l'uso di strumenti di telecomunicazione audio-video con collegamento anche da più luoghi, contigui o distanti, si è instaurata nella compagine sociale e nell'organo amministrativo una prassi che ha consentito e maggiormente facilitato la partecipazione e l'attività delle diverse riunioni;
  - a fronte dello scadere del termine normativo (31.07.2023) che legittimava le sopra descritte modalità di partecipazione e attesi gli attuali vincoli imposti dal vigente statuto che limitano i video collegamenti per l'Assemblea solo da luoghi indicati dalla Società a cui i Soci possono affluire e per il Consiglio di Amministrazione solo ai casi d'urgenza, è emersa la necessità di adeguare tali aspetti passando da un approccio emergenziale ad uno maggiormente strutturato e strutturale in linea con i tempi, gli orientamenti dottrinali in materia nonché le attuali pratiche e le clausole statutarie di diverse società (S.p.A. e S.r.l.);
  - come è stato possibile rilevare nel corso degli ultimi anni, i diversi mezzi di telecomunicazione audio-video si sono infatti dimostrati idonei a soddisfare e garantire il rispetto del metodo collegiale

ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci nonché, nel rispetto delle condizioni di riservatezza, le attività di gestione aziendale in capo al Consiglio di Amministrazione, e pertanto si è ritenuto di modificare le relative disposizioni statutarie (art. 19 e 24), introducendo la possibilità di tenere le relative riunioni con interventi audio/video collegati anche da più luoghi, contigui o distanti, senza limitazioni di sedi per l'Assemblea o il carattere d'urgenza per il Consiglio di Amministrazione;

- l'effettiva attuazione di tali indicazioni, con la definizione del correlato procedimento di modificazione statutaria, necessita della approvazione della trasformazione in Società Benefit e delle variazioni statutarie da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con partecipazione qualificata in presenza di un notaio in qualità di segretario verbalizzante, nonché della preliminare approvazione da parte di tutti i 39 Consigli Comunali della revisione modificativa delle disposizioni interessate;

- lo schema di modifiche sottoposto all'odierno esame del presente Consiglio Comunale è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A. nella seduta del 04.12.2023 ed ha acquisito la competente e favorevole approvazione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico di Piave Servizi S.p.A. nella seduta dello stesso tenutasi in data 12.12.2023 in cui il predetto Comitato, a norma degli artt. 16, terzo comma e 29, comma 1, lett. b) del vigente statuto, è stato chiamato ad esprimere il positivo e vincolante parere preliminare;

**Valutato** che, in continuità con gli indirizzi societari sopra richiamati, si interviene sull'atto statutario al fine di introdurre talune variazioni del vigente statuto di Piave Servizi S.p.A. riguardante le disposizioni di cui agli artt. 4 comma sesto, nuovo 4bis, 19 comma terzo, 23 comma quarto, 24 comma quinto e 36 comma primo del medesimo Statuto;

**Precisato** che le variazioni proposte, come appositamente evidenziate in colore blu (mentre in colore rosso barrato sono riportate le abrogazioni) nello schema di raffronto tra il vigente statuto e quello risultante dalle modificazioni in parola allegato al presente deliberato, riguardano:

a) l'integrazione dell'oggetto sociale con le cd. "finalità di beneficio comune" (art. 4.6) che di seguito si riporta (con evidenziate in grassetto sottolineato le parti revisionate) per maggior completezza di informazione:

“ART. 4 – OGGETTO

1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.

2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3. La Società ha per oggetto:

a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia;

b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato;

c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;

d) la progettazione, costruzione e gestione d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;

e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;

f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti in house providing.

4. La Società potrà inoltre:

- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;

- effettuare:

a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;

b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;

- curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.

5. Restano comunque escluse le attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.

6. In qualità di Società Benefit, la società "Piave Servizi S.p.A." intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del territorio, ambiente, comunità, persone e altri portatori di interesse.

In particolare, la Società, svolgerà le attività descritte al precedente punto con particolare attenzione alle specifiche finalità di beneficio comune di seguito indicate e descritte ai fini della produzione dei seguenti effetti:

- destinare il valore generato dalla Società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio;

- promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di una conoscenza consapevole e responsabile del valore, dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica;

- favorire l'inclusione sociale, agevolando o ampliando l'accesso al servizio idrico integrato";

b) la descrizione dei principali obblighi e adempimenti inerenti alla struttura della Società Benefit e in particolare all'Organo Amministrativo (nuovo art. 4bis e 23 comma 4);

c) le modalità di intervento alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione (art. 19 comma 3 e 24 comma 5);

d) il rinvio alle previsioni di cui alla disciplina in materia, L. n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 376-384 (art. 36 comma 1);

**Evidenziato** che tali modifiche si profilano da un lato maggiormente funzionali alla concreta partecipazione e all'attività dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea dei Soci permettendo l'intervento mediante l'ausilio di tecnologie audio/video idonee a garantire il metodo collegiale, la parità di trattamento e il principio di buona fede, dall'altra la trasformazione in Società Benefit consente di valorizzare, sia nei confronti dei Soci (shareholder) che degli stakeholder (portatori d'interesse), la totalità delle attività poste in essere dalla Società e rafforzare sotto molteplici punti di vista l'aspetto reputazionale, in coerenza e attuazione della vision e della mission aziendale;

**Reputata** in proposito l'adeguatezza di tali variazioni rispetto all'esigenza di valorizzare attività aziendali e procedure gestionali congruenti con la natura intrinseca e le caratteristiche proprie della

società Piave Servizi S.p.A. quale affidataria *in house* a partecipazione pubblica totalitaria, e Gestore di un servizio pubblico essenziale, garantendo al contempo la possibilità per i soci e gli amministratori di intervenire nei rispettivi consessi in modo più agevole, e la realizzazione degli obiettivi espressi e formalizzati nell'oggetto sociale;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti** i pareri favorevoli del Responsabile della 1<sup>a</sup> Area espresso in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Il Sindaco** invita il dott. Bonet ad illustrare quale presidente della società il punto all'ordine del giorno e lo ringrazia.

**Il dott. Bonet** ringrazia per il gentile invito tutto il Consiglio Comunale e spiega quali sono i due gli argomenti da trattare. La parte relativa alla società benefit e la parte relativa alla modifica degli adempimenti per la tenuta di assemblee e consigli di amministrazione. Le modifiche concernenti la società benefit scaturiscono da un progetto strategico più ampio che è la salvaguardia dell'affidamento *in house* della società del servizio di qui integrato Piave Servizi. Il servizio idrico integrato come altri servizi generali di interesse economico sono servizi che possono essere gestiti in forme diverse. Fa l'esempio dell'energia elettrica e il gas sono gestiti in forma diversa dall'acqua. Il servizio idrico integrato viene gestito in forza di una concessione a operare *in house* da parte dell'assemblea di Ambito Ottimale Veneto Orientale, concessione che fa in modo di tutelare questa gestione attraverso una società a totale partecipazione pubblica e che si muove in base alle indicazioni della compagine societaria che è formata da 39 Comuni, da Vittorio Veneto fino a Quarto d'Altino e Meolo che, attraverso l'approvazione di documenti, definiscono quelli che sono gli investimenti e strategie. La tutela di questa gestione è stata posta come obiettivo di mantenimento e fin dal 2019 si è inaugurata una serie di modifiche nella società, una su tutte il passaggio a Società per Azioni, l'approvazione all'unanimità di patti para sociali che hanno blindato le quote societarie e le emissioni delle varie missioni degli idro bond che hanno consentito di salvare la società da speculazioni da vendite, come invece è successo per altri tipi di servizi, e quindi il controllo è diretto da parte dei soci proprietari e in secondo luogo ha consentito anche di incrementare gli investimenti passando dai 4 milioni e mezzo all'anno di qualche anno fa ai 20 milioni circa degli ultimi due anni. La modifica in società Benefit, modello recepito dall'ordinamento italiano, ha oltre all'obiettivo di creazione del profitto persegue anche quello di centrare degli obiettivi di interesse comune che l'impresa stessa si dà, non è nient'altro che quello che Piave Servizi fa, è utile ricordare che l'ultimo bilancio ha prodotto utile in 3 milioni di euro che sono stati totalmente rivestiti nelle strutture di acquedotti, fognature e depurazione. E' stato proposto di certificarlo con questo nuovo modello di società perché inserendolo nello statuto non è possibile cambiare le politiche societarie in maniera arbitraria ovverosia gli obiettivi che i soci stessi definiscono devono essere sempre tenuti in debita considerazione dall'organo amministrativo della società. Il Consiglio di amministrazione ha proposto al Comitato di indirizzo strategico e controllo analogo della società, che non è nient'altro che il consesso che riunisce tutti e 39 i soci e all'interno del quale i soci votano per testa e non per quote, a esaminare la nostra proposta e a votarla all'unanimità. I benefici che hanno indotto il Consiglio di amministrazione a proporre ai soci questa modifica di tipologia di impresa, sono in primo luogo di ordine "reputazionale", dà dei vantaggi sia nei confronti degli altri stakeholders che nei confronti dei lavoratori più giovani che possono venire a lavorare da noi. Le statistiche hanno evidenziato come la scelta dei laureati, che hanno tenuto dei corsi di specializzazioni post universitari o master, ambiscono a lavorare in società benefit, abbiamo sempre più bisogno di queste figure super specializzate soprattutto per determinati argomenti. Un altro beneficio di carattere reputazionale è quello nei confronti degli investitori internazionali, ricordo che le operazioni idro bond sono state spalleggiate da operatori internazionali con quella Banca europea degli investimenti e la Common Bank Austriaca, questi investitori hanno un canale privilegiato nei confronti delle società benefit e quindi garantiscono migliori performance

dal punto di vista degli investimenti finanziari. In ambito comunitario si ottengono dei punteggi premiali per le società che hanno una natura come quella Benefit, viceversa dal lato dei costi il modello della società benefit non impone dei costi burocratici, si redige annualmente una relazione che viene legata al bilancio consuntivo, relazione che monitora quelli che sono stati gli obiettivi l'esercizio precedente e fissa quelli che sono gli obiettivi per l'esercizio successivo. Gli obiettivi sono quelli di destinare il valore economico generato agli investimenti del servizio idrico integrato e quindi acquedotti, fognatura e impianti di depurazione o alla ricerca sul campo. Inoltre di promuovere la cultura e la protezione dell'ambiente in funzione della protezione della risorsa che noi utilizziamo, è fondamentale per la vita ovvero l'acqua e per ultimo anche di incentivare l'inclusione attraverso delle politiche di incentivazione di adesione al servizio idrico integrato. Questi sono i tre grandi obiettivi che vengono scritti e che dovranno essere sempre tenuti come faro da chi gestirà anche in futuro, se questo modello appunto passerà tutti e 39 i consigli comunali, e chi gestirà la società quindi dall'organo amministrativo della società e dovrà essere anche censito sulla relazione. Il secondo adempimento è quello che stiamo affrontando questa stasera e che terminerà con l'assemblea straordinaria dei soci che certificherà con il notaio il passaggio a società Benefit. Il terzo obiettivo è l'indicazione di una struttura o di un soggetto di che si occuperà di monitorare gli obiettivi di beneficio comune. Il quarto è la pubblicità che consiste nel pubblicare assieme al bilancio quella che è la relazione sugli obiettivi di interesse comune di monitoraggio e di programmazione per l'anno successivo. Questi documenti burocratici sono stati generati da una cooperazione di 8 società del Servizio Idrico Integrato Veneto che collaborano all'interno del Consorzio Viveracqua, che è il consorzio dei 12 gestori dell'idrico Veneto. La seconda parte delle modifiche concernono la tenuta delle assemblee e dei consigli di amministrazione con le modalità da remoto che una volta tramontata quella che era la legislazione speciale che era dovuta al covid e non consente più una partecipazione in modalità da remoto e quindi recependo le richieste dei membri della compagine societaria abbiamo inserito in questa modifica dello statuto anche queste previsioni. Alcuni di voi amministratori si sono complimentati per il quinto posto a livello nazionale che abbiamo ottenuto a livello di classifica di Autorità Arera e che è un risultato che ci lusinga. Ringrazio e trasferisco ai nostri 180 ragazzi che abbiamo sparsi nel territorio perché, se abbiamo raggiunto questi risultati che sono notevoli perché in Veneto siamo i primi e delle società di media piccola dimensioni, siamo in primi in Italia, non è altro che merito di un gruppo di ragazzi che lavora con molta passione, il merito va soprattutto a chi è sul campo e ai Sindaci che nel corso degli anni hanno sempre tenuto la barra dritta. Ringrazio tutte le amministrazioni perché ci hanno sempre fatto sentire la forza della coesione rispetto alla difesa di questa società che è rimasta forse l'ultima del territorio, insieme ai rifiuti, a gestire servizi economici di interesse comune.

**Il Sindaco** afferma che l'illustrazione è stata più che esaustiva nel senso che sono stati toccati tutti i temi. Va fatto un plauso all'attuale Cda presieduto dal dott. Bonet, ma anche quelli precedenti. Un plauso ai ragazzi il quanto effettivamente quando c'è necessità di interventi, è un piacere vedere delle persone che ci tengono al proprio lavoro e lo fanno veramente con passione perché è capitato recentemente che c'è stata un innalzamento della falda in palestra che non si sa bene sembrava che fosse una perdita poi probabilmente è un problema di natura differente e assicuro che nell'occasione sono venuti, più volte dicendo "abitato qui vicino in caso torno domani a vedere", quindi una disponibilità che non è assolutamente comune.

**Il Consigliere Sonego Ida** ringrazia Alessandro Bonet che è venuto qui ad esporre il percorso di iniziativa relativo al Benefit. Pensa che sia un valore aggiunto il fatto che si porti avanti questo progetto. Ringrazia e augura buon lavoro anche a tutti i ragazzi che fanno parte di questa squadra.

**Il Sindaco** chiede se ci sono interventi. Rilevato che non ci sono interventi, mette in votazione la proposta in oggetto.

**Con voti** favorevoli unanimi espressi per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti: n. 10

Votanti: n. 10  
Favorevoli: n. 10  
Contrari: n. 0  
Astenuiti: n. 0

### DELIBERA

1. **di dare atto che** le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione e si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
2. **di approvare**, per le considerazioni e motivazioni tutte sopra esposte, la trasformazione di Piave Servizi S.p.A. in Società Benefit;
3. **di approvare** le modifiche dello statuto sociale di Piave Servizi S.p.A., di cui il Comune di Colle Umberto è socio con una partecipazione del 2,3428% conseguenti a quanto esposto in premessa, come da proposte di variazione apportate agli articoli seguenti (e disposizioni in esse interessate) e qui sintetizzate come segue:
  - art. 4, comma sesto – introduzione e formalizzazione nell’oggetto sociale delle cd. “finalità di beneficio comune” come già meglio specificato in premesse;
  - nuovo art. 4bis – individuazione degli adempimenti previsti in capo all’organo amministrativo e più generale alla struttura della Società Benefit;
  - art. 19, comma terzo – circa l’inserimento della possibilità di intervenire nelle sedute dell’Assemblea con l’ausilio di collegamenti audio-video anche da più luoghi, contigui o distanti, senza limitazioni di sedi;
  - art. 23, comma quarto – circa i poteri dell’Organo Amministrativo in ordine all’attuazione delle cd. finalità di beneficio comune;
  - art. 24, comma quinto – circa la previsione della possibilità di intervenire nelle sedute del Consiglio di Amministrazione con l’ausilio di collegamenti audio-video anche senza il carattere d’urgenza della riunione;
  - art. 36, comma primo - circa il rinvio alle previsioni normative di cui alla L. n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 376-384;
4. **di approvare** comunque, a tutti gli effetti, l’adozione complessiva del testo integrale dello statuto sociale di Piave Servizi S.p.A. modificato ed aggiornato come indicato nel documento allegato sub A al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, al quale pertanto si rinvia a completa descrizione ed indicazione di tutte le modifiche qui approvate, come ivi evidenziate in colore rosso barrato e in blu sottolineato, con il testo a fronte vigente, quello con le modifiche apportate e il testo definitivo da adottarsi;
5. **di approvare** l’attribuzione dei necessari poteri al Sindaco, o suo delegato ai sensi di legge, per l’espletamento degli adempimenti necessari e tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi incluso l’intervento nell’Assemblea di Piave Servizi S.p.A., per dare integrale attuazione ed esecuzione alla presente deliberazione in nome e per conto di questa Amministrazione;
6. **di provvedere** a trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, a Piave Servizi S.p.A.;
7. **di dichiarare**, la sopra estesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 10  
Votanti: n. 10  
Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 1 del 21-02-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI S.P.A. IN SOCIETÀ BENEFIT E ADEGUAMENTO MODALITÀ DI INTERVENTO ALLE SEDUTE DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - MODIFICHE VIGENTE STATUTO. - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**

**F.to COLETTI SEBASTIANO**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Orso Paolo**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI S.P.A. IN SOCIETÀ BENEFIT E ADEGUAMENTO MODALITÀ DI INTERVENTO ALLE SEDUTE DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - MODIFICHE VIGENTE STATUTO. - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

## Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-03-24

Il Responsabile del servizio

F.to Da Parè Carmen

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto:** TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI S.P.A. IN SOCIETÀ BENEFIT E ADEGUAMENTO MODALITÀ DI INTERVENTO ALLE SEDUTE DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - MODIFICHE VIGENTE STATUTO. - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

## Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-03-2024

Il Responsabile del servizio

Da Parè Carmen

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 07-03-2024**

**Oggetto: TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI S.P.A. IN SOCIETÀ  
BENEFIT E ADEGUAMENTO MODALITÀ DI INTERVENTO  
ALLE SEDUTE DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - MODIFICHE VIGENTE  
STATUTO. - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

### **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 17-04-2024 fino al 02-05-2024 con numero di registrazione 330.

COMUNE DI COLLE UMBERTO li  
17-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 07-03-2024

**Oggetto: TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI S.P.A. IN SOCIETÀ BENEFIT E ADEGUAMENTO MODALITÀ DI INTERVENTO ALLE SEDUTE DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - MODIFICHE VIGENTE STATUTO. - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI COLLE UMBERTO li  
28-04-2024

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---

## Testo vigente

## Modifiche

## Nuovo testo

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE –</b> <b>SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE -</b> <b>DURATA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE –</b> <b>SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE -</b> <b>DURATA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE –</b> <b>SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE -</b> <b>DURATA</b></p>
<p>[...]</p> <p><b>ART. 4 – OGGETTO</b></p> <p>1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.</p> <p>3. La Società ha per oggetto:</p> <p>a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive</p>	<p>[...]</p> <p><b>ART. 4 – OGGETTO</b></p> <p>1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.</p> <p>3. La Società ha per oggetto:</p> <p>a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive</p>	<p>[...]</p> <p><b>ART. 4 – OGGETTO</b></p> <p>1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.</p> <p>3. La Società ha per oggetto:</p> <p>a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia;</p> <p>b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;</p> <p>d) la progettazione, costruzione e gestione d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;</p> <p>e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;</p> <p>f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti <i>in house providing</i>.</p> <p>4. La Società potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative</li> </ul>	<p>modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia;</p> <p>b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;</p> <p>d) la progettazione, costruzione e gestione d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;</p> <p>e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;</p> <p>f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti <i>in house providing</i>.</p> <p>4. La Società potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative</li> </ul>	<p>modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia;</p> <p>b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;</p> <p>d) la progettazione, costruzione e gestione d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;</p> <p>e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;</p> <p>f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti <i>in house providing</i>.</p> <p>4. La Società potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative</li> </ul>
--	--	--

Comune di Colle Umberto prot. in arrivo n. 0014899 del 13-12-2023 cat. 1 cl. 15

## Testo vigente

## Modifiche

## Nuovo testo

<p>previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;</p> <p>- effettuare:</p> <p>a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;</p> <p>b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;</p> <p>- curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.</p> <p>5. Restano comunque escluse le attività di servizi</p>	<p>previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;</p> <p>- effettuare:</p> <p>a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;</p> <p>b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;</p> <p>- curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.</p> <p>5. Restano comunque escluse le attività di servizi</p>	<p>previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;</p> <p>- effettuare:</p> <p>a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;</p> <p>b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;</p> <p>- curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.</p> <p>5. Restano comunque escluse le attività di servizi</p>
--	--	--

## Testo vigente

economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.

[...]

## Modifiche

economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.

6. In qualità di Società Benefit, la società "Piave Servizi S.p.A." intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del territorio, ambiente, comunità, persone e altri portatori di interesse.

In particolare, la Società, svolgerà le attività descritte al precedente punto con particolare attenzione alle specifiche finalità di beneficio comune di seguito indicate e descritte ai fini della produzione dei seguenti effetti:

- destinare il valore generato dalla Società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio;

- promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di una conoscenza consapevole e responsabile del valore, dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica;

- favorire l'inclusione sociale, agevolando o ampliando l'accesso al servizio idrico integrato.

## Nuovo testo

economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.

6. In qualità di Società Benefit, la società "Piave Servizi S.p.A." intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del territorio, ambiente, comunità, persone e altri portatori di interesse.

In particolare, la Società, svolgerà le attività descritte al precedente punto con particolare attenzione alle specifiche finalità di beneficio comune di seguito indicate e descritte ai fini della produzione dei seguenti effetti:

- destinare il valore generato dalla Società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio;

- promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di una conoscenza consapevole e responsabile del valore, dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica;

- favorire l'inclusione sociale, agevolando o ampliando l'accesso al servizio idrico integrato.

## Testo vigente

## Modifiche

## Nuovo testo

<p>[...]</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>ORGANI DELLA SOCIETA'</b></p> <p>[...]</p> <p><b>ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</b></p>	<p><b><u>ART. 4 BIS – DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA' BENEFIT</u></b></p> <p><u>L'Organo Amministrativo della Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 - Oggetto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.</u></p> <p><u>La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dall'Organo Amministrativo della Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale di riferimento.</u></p> <p>[...]</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>ORGANI DELLA SOCIETA'</b></p> <p>[...]</p> <p><b>ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</b></p>	<p><b>ART. 4 BIS – DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA' BENEFIT</b></p> <p>L'Organo Amministrativo della Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 - Oggetto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.</p> <p>La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dall'Organo Amministrativo della Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale di riferimento.</p> <p>[...]</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>ORGANI DELLA SOCIETA'</b></p> <p>[...]</p> <p><b>ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</b></p>
--	--	---

## Testo vigente

## Modifiche

## Nuovo testo

1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea.

2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dei organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione

1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea.

2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dei organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi ~~diversi~~ audio/video collegati con l'ausilio delle relative tecnologie, idonei allo scopo e che garantiscano condizioni di riservatezza, contigui o distanti, ~~audio/video collegati~~, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione

1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea.

2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dei organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati con l'ausilio delle relative tecnologie, idonei allo scopo e che garantiscano condizioni di riservatezza, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione

## Testo vigente

## Modifiche

## Nuovo testo

<p>del verbale;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li><li>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li><li>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;</li><li>- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione.</li></ul> <p>4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.</p> <p>5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore</p>	<p>del verbale;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li><li>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li><li>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;</li><li>- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), <u>qualora predisposti dalla Società</u>, i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; <u>in tal caso</u> dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione.</li></ul> <p>4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.</p> <p>5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore</p>	<p>del verbale;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li><li>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li><li>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;</li><li>- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), qualora predisposti dalla Società, i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; in tal caso dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione.</li></ul> <p>4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.</p> <p>5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore</p>
---	---	---

## Testo vigente

## Modifiche

## Nuovo testo

Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.

6. Nelle Assemblee ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.

7. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- verificare la regolarità della costituzione;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe;
- regolare la disciplina della discussione;
- determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato.

Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.

6. Nelle Assemblee ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.

7. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- verificare la regolarità della costituzione;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe;
- regolare la disciplina della discussione;
- determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato.

Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.

6. Nelle Assemblee ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.

7. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- verificare la regolarità della costituzione;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe;
- regolare la disciplina della discussione;
- determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato.

## Testo vigente

## Modifiche

## Nuovo testo

[...]	[...]	[...]
<p><b>ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b).</p> <p>2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per gli atti di cui all'art. 20, comma 1 primo punto, del presente Statuto:</p> <p>a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>b) approvare obbligatoriamente gli atti elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare</p>	<p><b>ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b).</p> <p>2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per gli atti di cui all'art. 20, comma 1 primo punto, del presente Statuto:</p> <p>a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>b) approvare obbligatoriamente gli atti elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare</p>	<p><b>ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b).</p> <p>2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per gli atti di cui all'art. 20, comma 1 primo punto, del presente Statuto:</p> <p>a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>b) approvare obbligatoriamente gli atti elaborati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare</p>

## Testo vigente

## Modifiche

## Nuovo testo

<p>attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «<i>in house</i>»;</p> <p>c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo;</p> <p>d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;</p> <p>e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.</p>	<p>attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «<i>in house</i>»;</p> <p>c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo;</p> <p>d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;</p> <p>e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.</p>	<p>attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «<i>in house</i>»;</p> <p>c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo;</p> <p>d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;</p> <p>e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.</p>
---	---	---

## Testo vigente

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

## Modifiche

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

[4. Fermo restando in capo all'Organo Amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, esso dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi di categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.](#)

## Nuovo testo

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

4. Fermo restando in capo all'Organo Amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, esso dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi di categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.

## Testo vigente

## Modifiche

## Nuovo testo

### **ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare.

3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24

### **ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare.

3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24

### **ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare.

3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24

## Testo vigente

## Modifiche

## Nuovo testo

<p>(ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri dell'organo di controllo.</p> <p>5. Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</li><li>- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li><li>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di</li></ul>	<p>(ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri dell'organo di controllo.</p> <p>5. <del>Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è</del> <u>E' possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati <a href="#">con l'ausilio delle relative tecnologie, idonei allo scopo e che garantiscano condizioni di riservatezza</a>, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</li><li>- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li><li>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di</li></ul>	<p>(ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri dell'organo di controllo.</p> <p>5. E' possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati con l'ausilio delle relative tecnologie, idonei allo scopo e che garantiscano condizioni di riservatezza, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</li><li>- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li><li>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di</li></ul>
---	---	---

## Testo vigente

## Modifiche

## Nuovo testo

percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.

[...]

### TITOLO VI NORME FINALI

[...]

#### ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

2. La Società è sottoposta alla giurisdizione

percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.

[...]

### TITOLO VI NORME FINALI

[...]

#### ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia, [nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.](#)

2. La Società è sottoposta alla giurisdizione

percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.

[...]

### TITOLO VI NORME FINALI

[...]

#### ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia, nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.

2. La Società è sottoposta alla giurisdizione

### Testo vigente

### Modifiche

### Nuovo testo

dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.	dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.	dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.
---	---	---